

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE DELL'EQUO COMPENSO

Art. 1

Finalità, definizioni e ambito applicativo

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva di tutti i lavoratori sia titolari di un rapporto di lavoro subordinato sia titolari di rapporto di lavoro non subordinato per i quali non sia già presente una regolazione dei salari ovvero dei compensi prevista dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 2

Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro

1. È istituita, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Ministro del Lavoro ovvero da suo incaricato.

Essa è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) Tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei professionisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- d) Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- e) Un rappresentante del CNEL.

3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive nei settori o per le modalità lavorative per le quali si registra o viene segnalata l'assenza di una specifica regolazione dei compensi:

- a) definisce l'equo compenso dei lavoratori subordinati ovvero autonomi ovvero professionisti, ivi comprese le attività riferibili all'Enpals e la parte di prestazione lavorativa connessa alla cessione del diritto d'autore, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei titolari di un rapporto di lavoro subordinato di settori contigui ovvero equivalenti.
- b) La Commissione definisce l'equo compenso entro 60 giorni dalla segnalazione di assenza di equo compenso ovvero dalla verifica diretta di assenza dello stesso.
- b) Il compenso viene istituito, entro 30 giorni dall'espressione della Commissione per ogni singolo settore o ambito, con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa

dalle proprie funzioni.

5. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3

Relazione annuale

1. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.